

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25907 del registro di segreteria, proposto da Fatima M. P., nata ad Omissis, il Omissis, C.F. Omissis, elettivamente domiciliata in Cagliari, via E. Pessina, 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cella (C.F. CLLPTR55S12B354U, fax 070304320, P.E.C. avv.pietrocella@pec.abcllex.it), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

CONTRO

- I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE), in persona del Presidente legale rappresentante, con sede provinciale di Cagliari, in viale Regina Margherita, n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia, dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Alessandro Doa, domiciliati come in atti;

Visto il ricorso depositato il 2 marzo 2023;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2024, dopo la relazione del giudice,

l'avv. Pietro Cella, per la ricorrente, nonché l'avv. Stefania Sotgia,

nell'interesse dell'INPS.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 2 marzo 2023, la ricorrente, in qualità di ex Dirigente scolastica presso il M.I.U.R., cessata dal servizio per collocamento in quiescenza, a decorrere dal 1° settembre 2019, ha chiesto che l'INPS fosse condannato alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, sulla base degli aumenti tabellari stabiliti in sede di approvazione del CCNL di categoria dell'8 luglio 2019, relativo agli anni 2016/2018, nonché del trattamento di fine servizio per effetto dei C.I.R – Sardegna, siglati nel 2016 e nel 2018 e relativi agli anni 2015, 2016 e 2017.

A sostegno della propria domanda, ha addotto che a seguito della stipula del predetto CCNL dei dirigenti scolastici e dei C.I.R Sardegna, l'Ufficio scolastico provinciale di Cagliari, con provvedimenti del 04.10.2021, aveva proceduto a rideterminare le differenze stipendiali dovute, anche ai fini del ricalcolo della pensione (e del T.F.S – ex buonuscita), trasmettendoli all'INPS.

A fronte di ciò, sebbene l'interessata avesse sollecitato l'Ente, quest'ultimo non aveva provveduto ad adeguare la base pensionabile ai nuovi parametri retributivi fissati con le tornate contrattuali richiamate, ragione per cui aveva promosso ricorso giurisdizionale per l'accertamento del proprio diritto.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 29 agosto 2023, rappresentando che gli uffici amministrativi avevano provveduto alla riliquidazione della prestazione previdenziale, in adempimento del prospetto

inviato dall'Ufficio scolastico provinciale di Cagliari, disponendo il relativo pagamento con la rata di ottobre 2023. Ha, quindi, concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

All'udienza del 22 settembre 2023, è stata rinviata la discussione della causa, onde consentire la verifica dell'effettiva erogazione.

All'udienza del 6 marzo 2024, l'avv. Cella, per la ricorrente, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla quale l'avv. Sotgia, per l'INPS, si è associata, confermando le conclusioni rassegnate in atti.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria, da cui era insorta la controversia, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, per essersi dato seguito alla pretesa avanzata dal ricorrente.

In ordine alle spese, a fronte delle ragionevoli tempistiche con cui l'INPS ha proceduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica, sussistono i motivi per disporre la compensazione, ex art. 31 comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 6 marzo 2024.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 26/04/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)